

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Documento per la consultazione

CIRCOLARE N. 262 “IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE” E DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA “ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 DEL TUB, DELLE AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO EX ART. 112 DEL TUB, DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E DELLE SIM”

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento, a: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it.

Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA e contestualmente una copia all’indirizzo servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Con i presenti aggiornamenti si intende modificare, per le banche e gli intermediari finanziari, l’informativa di nota integrativa sulla “qualità del credito” per adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate introdotte ai fini delle segnalazioni di vigilanza nel mese di gennaio 2015. Tali definizioni riflettono le nozioni di Non-Performing Exposures e Forbearance stabilite dall’Autorità Bancaria Europea e approvate dalla Commissione Europea.

In particolare, tale informativa viene modificata per riflettere le nuove categorie di attività finanziarie deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e quella delle esposizioni oggetto di concessioni.

Si rammenta che da entrambe le categorie di deterioramento ed esposizioni oggetto di concessioni sono esclusi gli strumenti finanziari allocati nel portafoglio contabile “attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati ⁽¹⁾. Le informazioni di “qualità del credito” relative a tali strumenti sono, pertanto, enucleate dalle vigenti tabelle e ricondotte in tabelle *ad hoc* di nuova costituzione.

Con l’occasione, relativamente al bilancio bancario vengono abrogati i dettagli informativi sulle attività impegnate (c.d. “*asset encumbrance*”) previsti nella Parte E della nota integrativa, in considerazione delle informazioni similari chieste su tale fenomeno nell’ambito dell’informativa di Terzo Pilastro ⁽²⁾. Con riferimento al bilancio degli intermediari finanziari vengono apportati gli adeguamenti necessari per rendere coerente l’ambito di applicazione con quanto previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2010 di riforma del settore finanziario e per allineare l’informativa di nota integrativa in materia di “Fondi propri e coefficienti prudenziali” alle nuove segnalazioni di vigilanza prudenziali ⁽³⁾. Sono inoltre incluse alcune informazioni relative alle operazioni di prestito su pegno e all’operatività dei Confidi già introdotte nelle segnalazioni di vigilanza ⁽⁴⁾.

Infine, per quanto concerne il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 “*Financial Instruments*”, in fase di omologazione in Europa, si richiama l’attenzione degli intermediari bancari e finanziari sulle previsioni dello IAS 8 “*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*”, paragrafi 30 e 31 ⁽⁵⁾, che richiedono di fornire

¹ Dalle esposizioni oggetto di concessioni sono escluse anche le garanzie rilasciate.

² La Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Seconda, Capitolo 13 “Informativa al pubblico”, prevede che le banche pubblichino le informazioni chieste dagli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea del 27 giugno 2014 in materia di informativa sulle attività impegnate e non impegnate (EBA/GL/2014/03).

³ Cfr. il 5° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

⁴ Cfr. il 14° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.

⁵ Il paragrafo 30 recita così: “*When an entity has not applied a new IFRS that has been issued but is not yet effective, the entity disclose:*

(a) this fact; and

l'formativa rilevante per valutare i possibili impatti sul bilancio derivanti dalla prima applicazione del nuovo *standard* contabile.

Gli aggiornamenti in esame entrano in vigore a partire dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

(b) known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the new IFRS will have on the entity's financial statements in the period of initial application"

Il paragrafo 31 recita così: *"In complying with paragraph 30, an entity considers disclosing:*

(a) the title of the new IFRS;

(b) the nature of the impending change or changes in accounting policy;

(c) the date by which application of the IFRS is required;

(d) the date as at which it plans to apply the IFRS initially; and

(e) either:

(i) a discussion of the impact that initial application of the IFRS is expected to have on the entity's financial statements; or

(ii) if the impact is not known or reasonably estimable, a statement to that effect".